



ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Sede legale Via D. Alighieri, n. 25
provvisoriamente collocata in Via E. Morante, 4 - 65012 Villareia
65012 CEPAGATTI (PE)
C.F. 91100590685 – C.M. PEIC82000D - tel. 085/974608 – 085/974772
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica UFYS5I
Codice IPA istsc_peic82000d
e-mail: peic82000d@istruzione.it peic82000d@pec.istruzione.it
sito: www.comprensivocepagatti.edu.it



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Delibera n. 2 del 20/12/2024

Titolo I – Composizione e competenze del Consiglio

Art. 1 - Composizione

1. Il Consiglio d'Istituto, nelle scuole con più di 500 alunni, è composto dal Dirigente Scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale ATA.
2. È presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori. Può essere eletto anche un vicepresidente.
3. Il Consiglio d'Istituto dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Art. 2 - Competenze

1. Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola e, fatte salve le competenze specifiche del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, esso ha competenza generale circa l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie, come previsto dagli articoli 8 e 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*:
 - a) adozione del regolamento interno dell'istituto;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, dei materiali di consumo;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) definizione dei criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) definizione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) definizione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
 - i) funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti;
 - j) competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo

94;

k) iniziative dirette alla educazione della salute;

l) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

2. Il Consiglio d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

3. Al Consiglio d'Istituto spettano inoltre le competenze previste dal Decreto Interministeriale n. 129/2018 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*:

a) In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio (D.I. 129/2018):

- approva il Programma Annuale - artt. 4 e 5;
- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva - art. 8;
- verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie - art. 10;
- stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Direttore SGA - art. 21;
- approva il conto consuntivo - art. 22;
- delibera il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. – art. 29
- delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che
- extracurricolari - art. 36;

b) In materia di attività negoziali il Consiglio (D.I. 129/2018 - art. 45 c. 1) assume direttamente decisioni su:

- accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- costituzione o compartecipazione a fondazioni e borse di studio;
- accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale;
- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla scuola ecc.;
- adesione a reti di scuole e consorzi;
- utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti esterni
- coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria;
- acquisto di immobili.

c) Sempre in materia di attività negoziali (D.M. 129/2018 - art. 45 c. 2) al Consiglio spettano decisioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti che il Dirigente deve osservare per quanto concerne:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili;

- utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali;
- determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Titolo II – Convocazioni e modalità di funzionamento del Consiglio

Art. 3 - Convocazione

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente secondo le esigenze, durante l'anno scolastico, in sessione ordinaria.
2. Può riunirsi in sessione straordinaria per determinazione del Presidente, per iniziative della Giunta, su domanda di 1/3 dei Consiglieri in carica.
3. Gli avvisi di convocazione, a cura degli Uffici di segreteria, sono inviati ai Consiglieri almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie, almeno 24 ore prima per le convocazioni straordinarie con carattere d'urgenza, salvo la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti di chiedere il rinvio dell'adunanza al giorno successivo.
4. L'ordine del giorno deve chiaramente contenere gli oggetti da trattare e i relativi atti devono essere depositati in segreteria, in visione ai Consiglieri.
5. L'ordine del giorno delle singole riunioni è formulato dal Presidente, e può contenere anche argomenti che i singoli Consiglieri ritenessero di sottoporre alla discussione e all'approvazione del Consiglio.

Art.4 - Sessioni del Consiglio, numero legale

1. Il Consiglio d'Istituto si riunisce in orari compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti.
2. Il Consiglio d'Istituto si riunisce presso una delle sedi dell'Istituzione scolastica, in un locale messo a disposizione dal Dirigente Scolastico.
3. Il Consiglio d'Istituto ha inoltre facoltà di svolgere le proprie riunioni in modalità a distanza, avvalendosi della piattaforma messa a disposizione dall'Istituto; il Presidente, dopo consultazione di tutti i componenti, stabilisce la modalità di svolgimento della riunione, comunicandola agli Uffici in tempo utile.
4. Il Consiglio d'Istituto può deliberare se interviene alle riunioni la metà più uno dei Consiglieri in carica; in caso diverso, la riunione sarà differita ad altro giorno, con orario da stabilirsi, e dovrà esserne comunicata ai Consiglieri assenti. Qualora un componente del Consiglio sia impossibilitato a partecipare ad una riunione in presenza, può chiedere e ottenere di partecipare in modalità a distanza, comunicandolo per tempo agli Uffici.
5. Coloro che non intervengono, senza comunicazione preventiva di motivata assenza, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati, con la nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi validamente. In caso di

parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

8. Le votazioni si effettuano di norma con voto palese, espresso per alzata di mano ovvero, su richiesta di uno dei membri dell'organo collegiale, per appello nominale ad alta voce con una delle seguenti dichiarazioni: sì, no, astenuto. Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni possono essere assunte con votazioni a scrutinio segreto; la votazione è segreta quando riguarda persone determinate o determinabili.
9. Alle sedute del Consiglio possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio; ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
10. Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone, salvo contraria richiesta degli interessati.
11. Il Consiglio d'Istituto, inoltre, al fine di approfondire l'esame di particolari problemi, può invitare a partecipare alle riunioni i rappresentanti dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, i rappresentanti del Comune, della Provincia, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni operanti nel territorio, particolari figure di esperti, specialisti o professionisti in relazione alle attività in corso o da svolgere nella scuola.

Art. 5 - Presidenza del Consiglio e disciplina delle sedute

1. Le sedute del Consiglio d'Istituto sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente fino alla prima riunione del Consiglio d'Istituto, che dovrà procedere all'elezione di un nuovo Presidente. In caso di assenza del Presidente e del vice, presiederà il Consiglio il genitore consigliere più anziano di età.
3. La seduta nella quale si procede alla Elezione degli Organi Collegiali è presieduta dal Dirigente scolastico, o, in caso di assenza o impedimento, dal Docente incaricato di sostituirlo.
4. Nelle normali sedute il Dirigente Scolastico può farsi sostituire dal Docente incaricato di cui al precedente comma, salvo nei casi in cui il Dirigente si trovi assente dalla Scuola per congedi o aspettative.
5. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno; fa osservare il regolamento e in particolare:
 - dichiara aperta la seduta;
 - concede facoltà di parlare;
 - precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - mette a votazione gli argomenti all'ordine del giorno ed eventuali mozioni dei Consiglieri;
 - annuncia il risultato delle votazioni; dichiara chiusa la riunione;
 - è responsabile, insieme al Segretario, della stesura del Verbale.
6. I processi verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario designato dal Presidente e devono indicare i numeri dei Consiglieri assenti, dei presenti, dei votanti e degli eventuali astenuti, i motivi principali delle discussioni, i testi integrali delle parti dispositive delle deliberazioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
7. Essi sono letti ed approvati nella riunione successiva e i singoli Consiglieri possono far prendere nota al Segretario di eventuali osservazioni concernenti il verbale stesso.
8. Le parti dispositive delle singole deliberazioni (ai sensi dell'art.27 del DPR n° 416/74) sono pubblicate all'Albo on line della Scuola entro 8 giorni.
9. I verbali integrali del Consiglio d'Istituto sono conservati agli Atti della scuola; i componenti del Consiglio hanno diritto a prenderne visione negli orari di funzionamento degli uffici.

Titolo I – Giunta esecutiva

Art. 6 – Composizione e competenze

1. Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva, composta di 1 docente, di 1 impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di 2 genitori.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva ha il compito di proporre al Consiglio d'Istituto il Programma annuale, predisposto dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA e accompagnato dalla Relazione illustrativa.
4. Le variazioni al Programma annuale che si rendono eventualmente necessarie singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del Dirigente scolastico.
5. La Giunta esecutiva ha altresì il compito di proporre al Consiglio d'Istituto il Conto consuntivo, predisposto dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA e accompagnato dalla Relazione illustrativa.

Art. 7 – Sessioni della Giunta, numero legale, Presidenza e disciplina delle sedute

1. La Giunta esecutiva è convocata dal Dirigente scolastico secondo le esigenze durante l'anno scolastico.
2. La Giunta Esecutiva è presieduta di diritto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente medesimo, il Dirigente Scolastico può farsi sostituire dal Docente incaricato con funzione di Vicario nel momento in cui la riunione ha corso e con espressa nomina.
3. Di norma la Giunta è convocata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto a quello della seduta, a mezzo di avviso scritto riportante le stesse indicazioni di cui all'art. 3 per il Consiglio d'Istituto.
4. La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente almeno alla metà più uno di quelli in carica.
5. Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal Direttore dei servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto.
6. Il Segretario della Giunta redige il verbale della seduta al termine della stessa e predispone le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
7. Le parti dispositive delle singole deliberazioni (ai sensi dell'art.27 del DPR n° 416/74) sono pubblicate all'Albo on line della Scuola entro 8 giorni.
8. I verbali integrali della Giunta esecutiva sono conservati agli Atti della scuola; i componenti della Giunta hanno diritto a prenderne visione negli orari di funzionamento degli uffici.